

## Decreto Legge 13/3/1988 n. 69

**Autore:** Redazione

TITOLO I - Norme in materia previdenziale

1. (omissis).

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988, il secondo comma dell'art. 15, D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, è abrogato.(1)

-----

(1) Convertito in Legge 13/5/98, n. 153

TITOLO II - Norme per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato, istituita dal primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, sono aumentate del 50 per cento rispetto a quelle determinate con l'articolo 6 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546. Tale aumento non si applica per il traffico di cabotaggio.

2. Al fine di tener conto del ruolo internazionale del porto franco di Trieste, in armonia con la funzione statutaria fissata dall'allegato VIII del trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato con legge 25 novembre 1952, n. 3054, l'aumento di cui al comma 1 non si applica altresì in detto scalo. Le modalità di applicazione di tutte le tasse e diritti marittimi vigenti per navi merci e passeggeri nel porto di Trieste saranno definite con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in esecuzione dei principi stabiliti dal suddetto allegato (1).

3. Sono esenti dalla tassa erariale e da quella portuale di cui al primo, secondo e quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, tutte le merci caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali, nonché le merci contenute nei contenitori carichi su navi portacontenitori ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali (2).

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure della tassa di ancoraggio e della soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono aumentate di sei volte.

5. Il Ministro della marina mercantile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, per le navi stazzate in virtù della legge 22 ottobre 1973, n. 958, determina con proprio decreto i coefficienti di correzione da applicare ai valori di stazza in NT per ottenere i valori corrispettivi di stazza netta, sui quali dovranno essere applicate la tassa di ancoraggio e la soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, nelle misure aggiornate in base al presente decreto.

6. Un terzo degli importi riscossi in applicazione della tassa di cui al comma 1 e l'80 per cento degli importi riscossi in applicazione delle tasse di cui al comma 4 nei porti rientranti nell'ambito delle circoscrizioni degli enti portuali di Savona, Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Venezia e Trieste, nonché nei porti in cui insistono le Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, è devoluto ai predetti enti e alle predette aziende. Le somme devolute sono destinate ad investimenti per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali (2).

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il provento complessivo della tassa sulle merci di cui all'articolo 47 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è devoluto per intero al Provveditorato al porto di Venezia.

8. (3).

9. (3).

10. Rimangono ferme le misure delle tasse portuali quali attualmente fissate con i provvedimenti adottati in attuazione del secondo e quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, nonché le misure delle tasse portuali quali attualmente fissate con i provvedimenti adottati in attuazione della legge 5 maggio 1976, n. 355, per i porti in cui insistono o sono autorizzate ad operare le Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, e rivalutate con l'articolo 6 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546.

-----  
(1) Comma così sostituito dalla legge di conversione 13/5/88, n. 153.

(2) Comma così modificato dalla legge di conversione 13/5/88, n. 153.

(3) Comma soppresso dalla legge di conversione 13/5/88, n. 153.

## TITOLO II - Norme per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali

1. A decorrere dall'anno finanziario 1987, il Ministero della marina mercantile è autorizzato a concedere agli enti portuali sottoindicati un contributo ordinario annuale, per l'espletamento dei compiti di istituto, dell'importo accanto a ciascuno specificato:

a) Provveditorato al porto di Venezia: lire 3.500 milioni;

b) Ente autonomo del porto di Palermo: lire 1.500 milioni;

c) Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia: lire 500 milioni.

2. Il contributo ordinario annuale dello Stato in favore del Consorzio autonomo del porto di Napoli, disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974, n. 46, ed elevato a lire 4.000 milioni con la legge 22 dicembre 1979, n. 683, è ulteriormente elevato a lire 6.500 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1987.

3. Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere all'Azienda dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per l'anno 1987.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 9.000 milioni per l'anno 1987 e a lire 8.000 milioni a decorrere dall'anno 1988, si provvede: per l'anno 1987 a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 2574 (milioni 2.500), 2581 (milioni 3.500), 2582 (milioni 1.500), 2583 (milioni 500) e 2584 (milioni 1.000) dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per il suddetto anno finanziario 1987; per gli anni successivi a carico degli stanziamenti iscritti ai suddetti capitoli 2574 (milioni 2.500), 2581 (milioni 3.500), 2582 (milioni 1.500) e 2583 (milioni 500) dello stesso stato di previsione per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.(1)

-----  
(1) Convertito in Legge 13/5/98, n. 153

## TITOLO II - Norme per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 11 dei decreti-legge 22 maggio 1987, n. 200, 21 luglio 1987, n. 296, 21 settembre 1987, n. 386.(1)

-----  
(1) Convertito in Legge 13/5/98, n. 153

## TITOLO III - Disposizioni diverse

(giurisprudenza)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si applicano per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 3 maggio 1982 e successive.

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in lire 65 miliardi, provvede l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali utilizzando le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in relazione alla specifica attività svolta dall'Istituto. (1)

-----  
(1) Convertito in Legge 13/5/98, n. 153

TITOLO III - Disposizioni diverse

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. (1)

-----  
(1) Convertito in Legge 13/5/98, n. 153

TITOLO III - Disposizioni diverse

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. (1)

-----  
(1) Convertito in Legge 13/5/98, n. 153

Tabella prevista dall'articolo 2, comma 2

DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI (1)

Reddito familiare (migliaia di lire) (2)	Numero dei componenti del nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7 o più
	importo mensile dell'assegno (in migliaia di lire)						
Fino a 12.000. . .	60	90	160	230	300	370	440
12.001 - 15.000. . .	20	70	140	200	280	360	420
15.001 - 18.000. . .	-	50	110	170	250	350	400
18.001 - 21.000. . .	-	20	80	140	220	330	380
21.001 - 24.000. . .	-	-	50	110	200	320	360

24.001 - 27.000. . .	-	-	20	80	170	300	340
27.001 - 30.000. . .	-	-	-	50	120	270	310
30.001 - 33.000. . .	-	-	-	20	70	240	280
33.001 - 36.000. . .	-	-	-	-	20	210	260
36.001 - 39.000. . .	-	-	-	-	-	100	230
39.001 - 42.000. . .	-	-	-	-	-	-	100
oltre 42.000 . . . .	-	-	-	-	-	-	-

-----  
(1) Per l'importo dell'assegno per il nucleo familiare si veda ora, il D.M. 19/3/97, riportato al n. A/XLVII.

(2) I livelli di reddito previsti dalla presente tabella e le loro maggiorazioni sono rivalutati annualmente, a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT secondo il disposto dell'art. 2, comma 12, del presente provvedimento.

<https://www.diritto.it/normativa/decreto-legge-1331988-n-69/>